



Corte IV
D-4629/2011

Sentenza del 29 agosto 2011

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliere Carlo Monti.

Parti

A. _____, nato il (...), alias
B. _____, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 19 agosto 2011 / N [...].

Visto:

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 29 giugno 2011 in Svizzera;

il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;

l'esame osseo della mano a cui il richiedente è stato sottoposto ed il relativo rapporto del 1° luglio 2011;

l'audizione del 13 luglio 2011 (di seguito: verbale 1), in occasione della quale all'interessato, tra l'altro, è stato conferito il diritto di essere sentito sulla maggior età, in merito al risultato dell'esame osseo del 1° luglio 2011 e sulla rinuncia di conferirgli una persona di fiducia;

il verbale d'audizione del 4 agosto 2011 (di seguito: verbale 2);

la decisione dell'UFM del 19 agosto 2011, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali);

il ricorso del 22 agosto 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 23 agosto 2011);

gli atti dell'UFM trasmessi via fax a codesto Tribunale in data 23 agosto 2011;

ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,

RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);

che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;

che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);

che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;

che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa;

che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;

che, nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Igbo, di essere nato e di aver vissuto fino a novembre 2006 a C._____ nello Stato di Anambra (Nigeria) e con ultima residenza a D._____ nel (...) Stato (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg.);

che il richiedente, avrebbe lasciato la Nigeria nel luglio 2008, in quanto sarebbe ricercato dalle forze dell'ordine nigeriane quale figlio di un leader regionale del Movimento per l'attualizzazione della sovranità dello stato del Biafra (*Movement for the actualization of the Sovereign State of Biafra*; di seguito: MASSOB) dopo che i poliziotti avrebbero irrotto nel suo

domicilio familiare ed avrebbero ucciso la madre, cavato gli occhi al padre e ferito il ricorrente (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.); che, quindi, temendo per la sua vita, si sarebbe nascosto nella Parrocchia "(...)" dove Padre E._____ si sarebbe preso cura di lui e gli avrebbe procurato i soldi necessari all'espatrio; che, arrivato per mezzo dell'automobile a F._____ (Nigeria), avrebbe poi attraversato, sempre con lo stesso mezzo di locomozione, il Niger per giungere in Libia da dove, via mare, avrebbe raggiunto la Sicilia (Italia) in data 26 giugno 2011, per poi terminare il suo viaggio in treno a G._____ in Svizzera dove ha depositato la propria domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg.);

che, nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che il richiedente non sarebbe stato in grado di rendere verosimile d'essere minorenne; che l'UFM ha inoltre considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sarebbe realizzata nel caso di specie;

che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;

che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali d'audizione; che, infatti, egli ribadisce di non aver mai posseduto né il passaporto né la carta d'identità, di aver viaggiato clandestinamente e che, di conseguenza, ci sarebbero motivi scusabili per la mancata consegna di detti documenti (cfr. ricorso, pag. 2); che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha allegato in maniera generale che la sua vita sarebbe in pericolo e che avrebbe bisogno della protezione della Svizzera; che la situazione in Nigeria continuerebbe a peggiorare e pertanto non sarebbe da considerarsi sicura; che, dunque, egli ritiene che si dovrebbe assodare l'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera;

che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione, subordinatamente, la concessione dell'ammissione

provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo delle presunte spese processuali;

che, di principio, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito dopo l'attribuzione al Cantone un curatore o un tutore, l'autorità cantonale nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età;

che ciò non avviene se il richiedente non rende verosimile la sua minore età; che, pertanto, è legittimo che l'UFM si pronunci, a titolo pregiudiziale, prima dell'effettuazione dell'audizione particolareggiata sui motivi d'asilo e della designazione di una persona di fiducia, sull'allegata minorità di un richiedente l'asilo allorquando vi sono dei dubbi riguardo all'età indicata (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30);

che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la sua minore età;

che, segnatamente, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, egli non è stato in grado di provarla con documenti d'identità; che, infatti, non ha consegnato nessun documento d'identità; che, peraltro, non soccorrono il ricorrente le stereotipate e vaghe dichiarazioni circa la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg. e 7 seg.);

che, per di più, il ricorrente è stato alquanto vago e ha reso dichiarazioni inattendibili circa la sua biografia, come ad esempio in merito alle date di cambiamento di domicilio, alla formazione scolastica ed alla data di morte di sua madre, sbagliandosi a più riprese nel fornire la sua età esatta in relazione ai diversi avvenimenti citati (cfr. verbale 1, pag. 2-3);

che, infine, la sua attitudine poco collaborativa durante l'audizione sommaria, come lo dimostrano le risposte vaghe ed incongruenti, si rivelano sintomatiche nel caso concreto;

che, per sovrabbondanza e per quanto l'onere della prova spetti in casu al ricorrente, dal rapporto dell'esame radiologico del 1° luglio 2011 (cfr. A6/1) risulta un'età ossea dello stesso superiore ai 18 anni;

che, in considerazione di quanto suesposto, l'insorgente non è stato in grado di rendere verosimile e provare l'asserita minorità;

che, pertanto, sulla base dell'incarto e dei risultati dell'audizione sommaria del 13 luglio 2011, l'UFM ha giustamente considerato il ricorrente come maggiorenne e non ha nominato una persona di fiducia che lo accompagnasse nella procedura d'asilo;

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;

che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);

che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);

che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6);

che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di quasi due mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri;

che, per di più, egli ha dichiarato di non aver mai posseduto un documento d'identità; che, quo al passaporto nigeriano, egli ha dichiarato di non averlo mai richiesto in quanto non sarebbe stato al corrente dell'esistenza dei passaporti (cfr. verbale 1, pag. 4); che, relativamente alla carta d'identità, ha affermato di non averla mai richiesta perché egli

non si sarebbe mai interessato "a queste cose burocratiche" asserendo che sarebbe il padre ad essersi occupato di tutto ciò; che, in Nigeria, egli si sarebbe sempre identificato verbalmente (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 2); che, alla domanda di cosa avrebbe fatto per procurarsi i documenti d'identità o di viaggio dopo essere venuto a conoscenza dell'incombenza di dover fornirne uno nelle 48 ore dopo l'inoltro della domanda d'asilo, egli ha dichiarato di non aver fatto nulla in quanto non avrebbe mai posseduto dei documenti d'identità (cfr. verbale 1, pag. 5); che, altresì, nella seconda audizione ha dichiarato di non aver intrapreso nulla in tal senso poiché non saprebbe come contattare qualcuno nel suo Paese d'origine (cfr. verbale 2, pag. 2);

che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli ha dichiarato d'aver lasciato la Nigeria, senza possedere alcun documento d'identità, nel luglio 2008 recandosi in automobile in Libia attraversando il Niger; che, in Niger vi avrebbe soggiornato per "tanto tempo" non sapendolo per contro esattamente quantificare e giustificando questa vaghezza allegando semplicemente di non rammentare, per poi affermare che vi avrebbe soggiornato per meno di un anno (cfr. verbale 2, pag. 3); che, in Libia, vi avrebbe vissuto illegalmente due anni fino allo scoppio della guerra; che, egli afferma che le autorità dei Paesi di transito non lo avrebbero mai controllato; che, fuggendo il conflitto in Libia, sarebbe giunto a bordo di un gommone con altre persone in Sicilia (Italia), in una località di cui non ricorda il nome e nella quale non avrebbe subito nessun controllo dalle autorità italiane; che, infine, avrebbe proseguito verso la Svizzera, giungendo a G._____, per mezzo del treno, dove ha depositato la propria domanda d'asilo in data 29 giugno 2011 (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg. e verbale 2, pag. 3);

che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte;

che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte verosimilmente inattendibili;

che, vista la genericità delle circostanze del viaggio d'espatrio nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i propri documenti per i bisogni della causa;

che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;

che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato della richiedente;

che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);

che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);

che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente d'essere espatriato dalla Nigeria, in quanto sarebbe ricercato dalle autorità nigeriane per il fatto di essere figlio di un leader regionale del MASSOB;

che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);

che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta elementi di verosimiglianza;

che basti rilevare innanzitutto che per quanto riguarda l'irruzione dei poliziotti nella sua dimora – avvenuta due giorni dopo uno scontro tra membri del MASSOB e forze dell'ordine, in occasione del quale diversi membri di detto gruppo avrebbero perso la vita – il racconto del ricorrente è povero di dettagli; che egli ha dichiarato che detti agenti avrebbero malmenato la madre procurandole la morte, avrebbero sparato, nonché cavato entrambi gli occhi al padre e che lui stesso sarebbe stato colpito

con un machete riuscendo però a scappare; che, quindi, egli non ha corroborato il racconto con alcun elemento di rilievo, come per esempio indicare quanti poliziotti sarebbero stati presenti durante l'irruzione (cfr. verbale 2, pag. 6); che, altresì, soltanto in seconda audizione, l'insorgente ha dichiarato che il di lui fratello sarebbe morto durante lo scontro tra membri del MASSOB e le forze dell'ordine due giorni prima della morte della di lui madre (cfr. verbale 2, pag. 4); che appare bizzarro non aver dichiarato un fatto talmente importante – due morti di parenti stretti nell'arco di due giorni – in occasione della prima audizione anche se sommaria; che peraltro, interrogato una prima volta sui membri della sua famiglia, egli aveva dichiarato che sua madre sarebbe deceduta e che non avrebbe né fratelli né sorelle (cfr. verbale 1, pag. 3); che, pertanto, non si spiega come mai non abbia approfittato di questa occasione per indicare pure il decesso del fratello o la sua passata esistenza; che, per giunta, interrogato sulla ragione d'essere del MASSOB egli ha sempre risposto in modo vago e non ha saputo indicare il significato di detta sigla (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 5 seg.);

che, peraltro, non ha presentato alcuna giustificazione nell'atto ricorsuale atta a spiegare le varie contraddizioni rilevate dall'UFM nella decisione impugnata;

che, per il resto, codesto Tribunale rimanda, per evitare ulteriori ripetizioni, al corretto giudizio circa la verosimiglianza del racconto svolto dall'autorità inferiore;

che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti dall'autorità inferiore come inverosimili, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;

che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;

che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7);

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);

che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);

che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;

che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed ha frequentato gran parte della scuola obbligatoria (cfr. verbale 1, pagg. 2 seg.); che egli ha, altresì, già goduto dell'aiuto da parte della Parrocchia di Padre E._____, il quale potrà aiutare il ricorrente nel suo

reinserimento sociale; che, pertanto, avendo vissuto in Nigeria dalla nascita fino al 2008 si può partire dal presupposto che egli abbia una buona rete sociale in patria;

che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24);

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile;

che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che l'UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);

che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);

che la pronuncia è quindi definitiva.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Carlo Monti

Data di spedizione: